

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1324

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORCIARI, TIRABOSCHI, BUFFONI, NOCI

Presentata il 4 agosto 1987

Perequazione dell'aliquota IVA relativa alle calzature

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ben nota l'importanza del settore calzaturiero nel quadro dell'economia italiana, testimoniata dal numero delle aziende, degli occupati, dal valore dei prodotti esportati. Nel 1986 le oltre 9.500 aziende operanti, distribuite in particolare tra sette regioni, occupando circa 128.800 addetti, in prevalenza di sesso femminile, hanno prodotto circa 500 milioni di paia di scarpe, per un valore di oltre 9.700 miliardi, destinate per circa quattro quinti all'esportazione.

L'industria calzaturiera, dopo aver registrato una lunga fase espansiva, a partire dal 1986 va evidenziando segnali allarmanti di crisi. Il ricorso alla cassa integrazione è cresciuto nel 1986 del 35 per cento in più che non nell'anno precedente, e la tendenza trova ulteriore con-

ferma nei primi mesi del 1987 (67 per cento); sempre nel 1986 l'occupazione ha avuto una riduzione del 3,8 per cento; un certo numero di aziende (151) ha chiuso i battenti. L'*export* si è contratto del 5,7 per cento nel 1986 e di un ulteriore 7 per cento nei primi tre mesi del 1987; al contrario, si va delineando un vero *boom* delle importazioni, cresciute nel 1986 del 14,6 per cento.

Le ragioni di questo malessere sono complesse e di varia origine. Il calo del dollaro ha spiazzato la produzione italiana sui mercati della moneta USA, senza trovare compensazione in una parallela riduzione del costo delle materie prime; la struttura produttiva nazionale evidenzia aspetti di crisi che possono essere superati solo con una politica di contenimento dei costi produttivi, mediante

l'introduzione di nuove tecnologie; con l'accrescimento del grado di elasticità produttiva, in modo da assicurare risposte flessibili e rapide ai mutamenti della domanda mondiale; col potenziamento degli strumenti di assistenza alle aziende, nel settore della ricerca, del credito, ma soprattutto della commercializzazione. Infine — ed è questo l'aspetto sul quale si appunta la presente proposta — l'industria calzaturiera nazionale sconta una grave carenza strutturale della domanda interna, assai debole nel confronto con gli altri paesi europei, e caratterizzata da una crescente presenza delle importazioni. Il consumo medio *pro capite* si aggira nel nostro paese sulle 2,4 paia all'anno, contro il 5,4 francese, il 4,9 inglese, il 4,7 belga, il 4,5 tedesco.

Tra le cause della debolezza della domanda interna un ruolo certamente determinante spetta alla elevata aliquota IVA imposta alle calzature — il 18 per cento — che non trova alcuna ragionevole giustificazione e finisce per avvantaggiare l'*import* da paesi con costo del lavoro minore.

Le calzature sono gravate infatti di una imposizione doppia rispetto a quella del vestiario, pur rappresentando un genere di uso indispensabile.

Questa ingiusta disparità di regime è del resto il risultato casuale di circostanze storiche: al momento della istituzione dell'IVA tanto le calzature quanto il vestiario erano assoggettati ad una aliquota identica, anche se palesemente elevata (il 18 per cento) trattandosi di generi di primaria necessità. La crisi del settore tessile, e considerazioni di equità, indussero successivamente il legislatore a dimezzare l'aliquota relativa all'abbigliamento. Si trascurò tuttavia sia in quella occasione, sia in successive di ristabilire, secondo logica, la condizione di parità tra abbigliamento e calzature.

La presente proposta di legge, che mira a riallineare le calzature all'aliquota del vestiario (9 per cento), nasce quindi dall'esigenza di correggere una palese distorsione presente nella struttura dell'imposta sul valore aggiunto, che rischia di compromettere le prospettive future della industria calzaturiera del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle calzature è ridotta al 9 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alla tabella A, parte III, del decreto ministeriale 28 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 1985.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.